

Criteri e modalità per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di soggiorni socio-educativi a favore della popolazione giovanile trentina

Articolo 1

Premessa

1. La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 prevede che la Provincia autonoma di Trento sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona e delle famiglie. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi o di colonia, comunque denominati, realizzati a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento.

Articolo 2

Soggiorni socio-educativi finanziabili

1. Sono finanziabili le colonie diurne, i campeggi e i soggiorni permanenti organizzati esclusivamente sul territorio della provincia di Trento tra il 1° giugno e il 15 settembre di ogni anno in favore di giovani residenti in provincia di Trento, di seguito denominati utenti, in età per la frequenza della scuola dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, che non abbiano superato il diciottesimo anno di età.

2. Il contributo è concesso per ciascun utente residente in Provincia di Trento, che alla data del 31 maggio di ogni anno, sia in età compresa fra quella stabilita per la frequenza della scuola dell'infanzia o del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica e che non abbia compiuto anni 18 di età.

(¹) 3. Sono colonie diurne le attività socio-educative organizzate durante l'arco della giornata, senza pernottamento, con costante servizio di assistenza e vigilanza. Per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1 Aggiornamenti apportati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 547 del 9 aprile 2018 con deliberazione di Giunta provinciale n. 588 del 8 aprile 2022.

- a) avere una durata di svolgimento di almeno 5 giorni consecutivi, con attività proposte per un minimo di 4 ore nell'arco della giornata;
- b) avere almeno 50 presenze per ogni sede di svolgimento dell'attività di colonia estiva. Il numero totale delle presenze è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento della colonia diurna.

⁽²⁾ 4. Sono campeggi le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, realizzate in una determinata località e per un determinato gruppo di persone, organizzate e gestite in forma di autogestione collettiva. Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;
- b) avere almeno 70 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.

⁽²⁾ 5. Sono soggiorni permanenti le attività socio-educative svolte con costante servizio di vitto, alloggio, assistenza e vigilanza, organizzati avvalendosi prevalentemente di lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge). Per accedere ai contributi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) avere una durata di almeno 7 giorni e 6 notti consecutivi per turno;
- b) avere almeno 100 presenze per turno. Il numero totale delle presenze per turno è dato dalla somma di tutte le presenze giornaliere degli utenti durante il periodo di svolgimento del turno.

6. La determinazione della prevalenza del lavoro a titolo oneroso di cui al precedente comma 4 avviene con il seguente calcolo:

$$\frac{\text{numero giornate retribuite}}{\text{numero giornate retribuite} + \text{numero giornate volontariato}} \times 100 = \text{uguale o maggiore di } 60.$$

7. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 la rilevazione delle presenze avviene con la compilazione di un'apposita scheda delle presenze giornaliere redatta e sottoscritta giornalmente da

² Aggiornamenti apportati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 547 del 9 aprile 2018 con deliberazione di Giunta provinciale n. 588 del 8 aprile 2022.

personale di assistenza e vigilanza. Tale scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione previste dalla vigente disciplina.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli enti, le associazioni o altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della provincia di Trento in favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento.

Articolo 4

Utenti

1. Possono partecipare alle colonie diurne, ai campeggi ed ai soggiorni permanenti i bambini/ragazzi che, alla data 31 maggio dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un Comune della provincia di Trento;
- b) età per la frequenza della scuola dell'infanzia o per la frequenza del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione scolastica, e inferiore al diciottesimo anno di età (17 anni e 364 giorni);
- c) assolvimento degli obblighi vaccinali ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 e di quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021, 8 settembre 2017 n. 1462, 14 dicembre 2017, n. 2147 e 2 marzo 2018, n. 322. Per i bambini fino a 6 anni di età (6 anni e 364 giorni) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni senza scopo di lucro promotrici dei soggiorni estivi sono tenute a verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale. Tale onere è escluso per i bambini, ragazzi fino a 16 anni di età (16 anni e 364 giorni) se risultano frequentare una scuola di ogni ordine e grado in provincia di Trento (in quanto si presume assolto l'obbligo a seguito di verifica da parte degli istituti scolastici). Per i ragazzi di età compresa fra gli anni 16 (16 anni e 364 giorni) e gli anni 17 (17 anni e 364 giorni) non sussistono obblighi vaccinali.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, redatta sulla modulistica approvata con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale e pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it) è presentata alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal 2 maggio al 31 maggio di ogni anno. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l'utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblicata sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non ammissione a contributo.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 - a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia per la coesione sociale, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
 - b) trasmessa a mezzo fax al n. 0461/494111 (il richiedente avrà cura di conservare la ricevuta del fax da cui risulti che lo stesso è stato inviato entro la scadenza) o mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
 - c) consegnata a mano presso l'Agenzia per la coesione sociale, Via Grazioli, 1 – 38122 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione;
 - d) trasmessa a mezzo del sistema di interoperabilità Pi.Tre., laddove l'Ente ne sia dotato.
3. In caso di Enti pubblici che affidano a soggetti terzi la gestione dell'attività, la domanda di contributo deve essere presentata direttamente dall'Ente pubblico promotore e dovrà contenere l'esatta denominazione degli Enti/Organizzazioni a cui è affidata la gestione dell'attività.
4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che l'ente/organizzazione/soggetto richiedente:

- non ha scopo di lucro;
- che per l'attività oggetto di domanda di contributo non sono state richieste o ottenute altre agevolazioni su leggi di settore della Provincia, da Amministrazioni statali, dai Comuni o dalle Comunità di Valle;

b) una dichiarazione di impegno a tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, in via facoltativa, informatico, nella quale devono essere indicati, per ogni utente, nome e cognome (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 14 dicembre 2017 e s.m e i.), data di nascita, Comune di residenza e eventuale possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) solo nel caso di soggiorni permanenti: dichiarazione di impegno alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza con indicazione dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge) e lavoratori occupati a titolo gratuito;

d) il calendario di svolgimento dei soggiorni socio-educativi e il luogo di svolgimento.

5. Nel caso in cui l'ente gestore organizzi tipologie diverse di soggiorni socio-educativi, presenta un'unica domanda di contributo con indicazione delle tipologie di soggiorno socio educativo oggetto di richiesta di contributo.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno, con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale, sono individuate le domande di contributo ammissibili ad agevolazione.

Articolo 6

Variazioni relative alla sede o al periodo di svolgimento dell'attività

1. Le variazioni che dovessero intervenire relativamente alla sede/luogo di svolgimento e/o al periodo di effettuazione delle attività rispetto a quanto riportato in domanda, devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari entro la data di inizio dell'attività.

2. La mancata comunicazione preventiva del cambio di sede/luogo di svolgimento determina la non concessione del contributo.
3. La mancata comunicazione preventiva dell'aumento del numero di giornate di attività rispetto al periodo di svolgimento indicato in domanda determina la non concessione del contributo sulle giornate aggiunte.
4. Le variazioni sono comunicate con le modalità previste all'articolo 5, comma 2).

Articolo 7

Adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti che presentano domanda di contributo devono tenere una scheda giornaliera delle presenze in formato cartaceo e, facoltativamente, informatico, nella quale sono indicati nome e cognome di tutti gli utenti (distinguendo fra quelli beneficiari e quelli non beneficiari dei buoni di servizio), data di nascita, Comune di residenza e possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. Tale scheda è compilata e sottoscritta giornalmente dal referente di ciascun turno. La scheda è conservata presso il luogo di svolgimento dell'attività a disposizione della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari al fine di consentire le verifiche a campione, previste dalla vigente disciplina. Al termine delle attività tutte le schede delle presenze devono essere conservate presso la sede del soggetto beneficiario per eventuali accertamenti e verifiche successive.
3. Gli enti gestori di soggiorni permanenti sono inoltre tenuti alla compilazione e sottoscrizione di una scheda giornaliera relativa alle presenze del personale di assistenza e di vigilanza conservata con le modalità di cui al comma 2. La scheda deve dare indicazione del nome e cognome e del codice fiscale dei lavoratori a titolo oneroso (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi occasionali, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme analoghe previste dalla legge), nonché dei lavoratori che prestano attività senza retribuzione.

Articolo 8

Quantificazione del contributo

1. In base alla tipologia di soggiorno socio-educativo è concesso un contributo giornaliero per ogni utente presente e per i giorni di svolgimento del servizio nella seguente misura:

- a) euro 4,10 per la colonia diurna;
- b) euro 2,70 per il campeggio;
- c) euro 6,30 per il soggiorno permanente.

2. I contributi di cui al comma 1 per utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 sono concessi nella seguente misura giornaliera senza le maggiorazioni previste al successivo articolo 9:

- a) euro 50,00 per la colonia diurna;
- b) euro 40,00 per il campeggio;
- c) euro 60,00 per il soggiorno permanente.

3. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero totale delle presenze giornaliere degli utenti per l'ammontare del contributo pro-capite giornaliero, nel rispetto delle condizioni previste per ogni tipologia di attività, come stabilito dall'articolo 2. Il contributo massimo concedibile ad ogni soggetto richiedente non può superare la somma di euro 14.000,00 per tipologia di attività. È escluso dall'importo massimo concedibile il contributo spettante per i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

(³) 4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo complessivo di partecipanti richiesto per le singole attività, e non anche ai fini della determinazione del contributo, sono riconosciute anche le presenze:

- **degli utenti beneficiari dei Buoni di servizio erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 del 14 dicembre 2017 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1280 di data 30 luglio 2021, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;**
- **dei beneficiari di contributo statale/comunale/della Comunità di Valle, ivi compresi gli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.**

³ Aggiornamenti apportati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 547 del 9 aprile 2018 con deliberazione di Giunta provinciale n. 588 del 8 aprile 2022.

(⁴) 4bis. Il contributo di cui al comma 2 riferito agli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 è riconosciuto se le famiglie dei ragazzi certificati non fruiscono dei Buoni di servizio e non beneficiano di contributo statale/comunale/ della Comunità di valle.

5. Resta ferma l'osservanza di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 212 di data 15 febbraio 2002 e ss.mm., in attuazione del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità secondo cui non viene effettuato il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a 15,00 euro.

6. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili risulti essere superiore alle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di spesa del bilancio provinciale dell'anno di svolgimento del soggiorno estivo si procede ad una riduzione proporzionale di tutti i contributi rideterminando l'ammontare complessivo del contributo spettante a ciascun soggetto che ha rendicontato l'attività e risulta ammissibile ad agevolazione.

Articolo 9

Misure premianti per Enti, Organizzazioni e Soggetti certificati "Family in Trentino" e "Family Audit"

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,15, euro 2,80 ed euro 6,40 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del marchio "Family in Trentino". in base al disciplinare relativo alla categoria "Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 855 di data 30 maggio 2014.

2. Il contributo di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) è incrementato rispettivamente ad euro 4,35, euro 3,00 ed euro 6,60 per i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso del certificato base "Family Audit".

3. Per i soggetti richiedenti in possesso di entrambe le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 è applicato il contributo più favorevole per il richiedente.

4. E' compito della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, incaricata all'attribuzione delle certificazioni familiari, in fase di istruttoria delle domande, verificare il possesso delle stesse da parte degli enti richiedenti.

4 Aggiornamenti apportati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 547 del 9 aprile 2018 con deliberazione di Giunta provinciale n. 588 del 8 aprile 2022.

Articolo 10

Termini e modalità di rendicontazione delle attività svolte e concessione del contributo.

1. Per la concessione del contributo, i soggetti ammessi a contributo devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, entro il 20 settembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiarano:

- a) che per l'attività in oggetto non hanno richiesto od ottenuto agevolazioni su leggi di settore della Provincia, da Amministrazioni statali, dai Comuni o dalle Comunità di Valle ovvero l'entità del contributo riconosciuto;
- b) il numero di giornate di svolgimento dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo;
- c) il numero di presenze effettive registrate, distinguendo le presenze relative agli utenti aventi diritto ai buoni di servizio e con indicazione degli utenti in possesso di certificato di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992n. 104 per i quali è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 8 comma 2.
- d) il Comune e il luogo ove è stato svolto il soggiorno estivo oggetto di richiesta di contributo;

2. Devono inoltre dichiarare l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatte avvalendosi del modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, devono essere presentate entro il 20 settembre di ogni anno. Il mancato rispetto del termine di presentazione, nonché l'utilizzo della modulistica non conforme a quella pubblicata sul sito della Provincia autonoma di Trento, comportano la non concessione del contributo. La presentazione della documentazione avviene con le medesime modalità previste al precedente articolo 5.

4. Entro ottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle attività con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche familiari sono concessi i contributi previsti dal presente provvedimento.

5. La liquidazione dei contributi per le attività di soggiorno socio-educativo è effettuata in un'unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari.

Articolo 11

Sopralluoghi e controlli

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può effettuare sopralluoghi a campione in via preventiva durante lo svolgimento dell'attività di soggiorno estivo previo sorteggio casuale delle organizzazioni da sottoporre a controllo. Il controllo prevede la verifica sulla regolare tenuta delle schede di cui all'art. 7 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
2. Il campione annuale da sottoporre a controllo è pari al 2% delle domande validamente presentate. Del sorteggio casuale è dato riscontro in apposito verbale che deve riportare la metodologia seguita per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo. Dell'esito delle verifiche vengono redatti appositi verbali.